



COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

3° Dipartimento Servizi alla Persona

1° Settore - Servizi della Prima Infanzia

CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

sito in Via Paolina Rubbi n. 26 a Paderno di Ponzano Veneto (TV)

Anni educativi 2018/19 - 2019/20 - 2020/21
(ed eventuale proroga per gli anni 2021/22 - 2022/23)

TITOLO I: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO

- ART. 1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO
- ART. 4 PERSONALE DIPENDENTE
- ART. 5 SERVIZIO PASTI E SERVIZIO PULIZIA
- ART. 6 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO
- ART. 7 MODALITÀ DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI
- ART. 8 PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE
- ART. 9 RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
- ART. 10 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E DOTAZIONE DI ARREDI
- ART. 11 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

- ART. 12 DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 13 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
- ART. 14 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 15 IMPORTO A BASE DI GARA
- ART. 16 CANONE E RIMBORSO UTENZE AL COMUNE
- ART. 17 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- ART. 18 SCELTA DEL CONCESSIONARIO
- ART. 19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

- ART. 20 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 21 SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY
- ART. 22 DISCIPLINA APPLICATA AI LAVORATORI
- ART. 23 NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE
- ART. 24 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

- ART. 25 FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

ART. 26 CORRISPETTIVO
ART. 27 REVISIONE PREZZO

TITOLO VI: RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

ART. 28 RESPONSABILITÀ
ART. 29 ASSICURAZIONI

TITOLO VII: ALTRE CLAUSOLE

ART. 30 PENALITÀ
ART. 31 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 32 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 33 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA
ART. 34 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 35 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 36 CONTROVERSIE
ART. 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 38 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
ART. 39 RICHIAMO ALLA LEX SPECIALIS DI GARA E ALLA NORMATIVA VIGENTE

ALLEGATO: Planimetria asilo nido comunale di Via Paolina Rubbi n. 26 in Paderno di Ponzano Veneto.

TITOLO I: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO

ART. 1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Con la presente concessione si intende dare alle famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Ponzano Veneto, il servizio di asilo nido per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

Obiettivi generali del servizio pertanto sono:

1. offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali.
2. sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
3. valorizzare le competenze genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promuovendo la loro partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale;
4. produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una "città a misura di bambino/a".

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è il diritto di gestire il **servizio pubblico di asilo nido** accompagnato da un prezzo.

L'asilo nido di Ponzano Veneto è ad oggi funzionante e con capacità recettiva di 60 utenti come da Autorizzazione all'Esercizio del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana Deliberazione n° 613 del 27 giugno 2014.

Qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarsi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli di aggiudicazione, né avanzare pretesa di eventuale risarcimento danni.

L'asilo nido di Ponzano Veneto è unità accreditata dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana con Deliberazione n° 1100 del 12 novembre 2015.

La gestione del servizio deve essere svolta dal concessionario nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del regolamento comunale relativo all'asilo nido, del progetto educativo, della carta dei servizi e delle norme sanitarie.

Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni d'età e ha la finalità di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini e di definire, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico-educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.

Le prestazioni richieste, oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario, sono le seguenti:

- Servizi EDUCATIVI;
- Servizi AUSILIARI, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e la sanificazione;
- Fornitura di PRESIDI IGIENICI - SANITARI (l'attuale contratto per il controllo del protocollo HACCP scade il 31 luglio 2019);
- Pagamento di tutte le UTENZE;
- MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili;
- MANUTENZIONE ORDINARIA dell'area giardino (tagli erba, potature piante, disinfestazioni insetti ecc....);
- SOSTITUZIONE degli ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE USURATE e/o integrazione ed implementazione degli stessi;

- GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti approvate dal Comune, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme;
- Altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alla mission del servizio.

I concorrenti dovranno incentrare la propria offerta sulla base dei seguenti criteri:

- sviluppare un'offerta di servizio qualitativamente elevata, anche innovativa, rispondente ai bisogni dei bambini/e e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di asilo nido è deputato, in raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale e a processi di inclusione sociale;
- proporre un servizio in grado di attuare soluzioni sempre più flessibili negli interventi e di prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- programmare le attività educative con particolare attenzione alle tematiche ambientali;
- mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future;
- supportare l'assetto gestionale e organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, a un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

L'immobile destinato al servizio di asilo nido, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature sono consegnati al Concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, per la gestione del servizio oggetto della concessione stessa e delle eventuali proposte innovative e/o sperimentali, connesse ed integrabili con la mission del servizio.

La gestione del servizio è disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate:

- Legge Regionale 23 aprile 1990, n. 32 (BUR n. 32/1990): Disciplina degli Interventi Regionali per i Servizi Educativi alla Prima Infanzia: Asili Nido e Servizi Innovativi;
- Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 22/2002): Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali;
- Deliberazione della Giunta Regionale 84/2007: Asili Nido come Servizi Educativi per l'infanzia di interesse pubblico organizzati secondo gli standard indicati nell'allegato A;
- Deliberazione della Giunta Regionale 1502/2011: Approvazione delle "Linee Guida per il servizio nido in famiglia della Regione del Veneto" Delibera di Giunta Regionale n. 674 del 18 marzo 2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale 1189/2017: "Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica della Regione del Veneto", con particolare attenzione all'allegato n. 3 (schede dei prodotti), all'allegato n. 4 (qualità nutrizionale) e all'allegato n. 6 (diete speciali).

ART. 3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere svolto nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, comprese quelle regolamentari del Comune di Ponzano Veneto, disciplinanti il servizio asilo nido.

È dovere del concessionario informare il servizio socio-assistenziale del Comune di residenza del minore, dell'eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbero essere sintomo di disagio familiare.

Il servizio di asilo nido non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo consenso del concedente. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate con un preavviso di tre giorni.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario e in ogni caso nel rispetto del regolamento comunale. Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve prevedere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio.

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio, con assunzione del relativo rischio operativo, a mezzo di personale e organizzazione propri, salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato.

Il concessionario dovrà redigere e consegnare entro un mese dall'inizio della concessione e tenere aggiornati per la durata della concessione i seguenti documenti:

- Piano di gestione dell'emergenza;
- Piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile con relativo registro;
- Documento di valutazione dei rischi e comunque tutti i documenti obbligatori previsti dal D.Lgs. n. 80/2000 e s.m. e i.

I suddetti documenti dovranno essere variati a cura del concessionario su richiesta motivata del Comune.

Il concessionario è inoltre tenuto a dare attuazione alla Carta dei Servizi che contiene tutte le disposizioni che regolano i rapporti con l'utenza e i livelli di qualità e quantità delle prestazioni che il concessionario si obbliga a rispettare per l'erogazione del servizio stesso. La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e lo svolgimento dello stesso deve rispondere ai canoni di correttezza e cortesia nei confronti di chiunque si avvalga del servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il Concessionario, conformemente a quanto sopra esposto, dovrà garantire:

1. il rispetto dell'orario di funzionamento del servizio;
2. la programmazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività educative e ausiliarie per quanto di competenza;
3. il coordinamento delle attività educative ed ausiliarie del personale dipendente del Comune di Ponzano Veneto di cui all'art. 4 del presente capitolato;
4. la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo l'immediata sostituzione in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
5. la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del personale;
6. la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio;
7. la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune e con tutti gli enti e istituzioni in qualche modo interessati;
8. la gestione della rete con i servizi territoriali;
9. la gestione, ivi compresa la stipula delle convenzioni secondo la normativa vigente, di tirocini e di attività di volontariato all'interno della struttura;
10. la gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale;
11. la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile;
12. la manutenzione dell'immobile in stato di decoro e piena efficienza funzionale;
13. la realizzazione di attività e servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale. L'organizzazione del servizio proposta dovrà essere conforme alle leggi di riferimento, alle quali si rimanda per quanto non esplicitamente indicato nel presente schema di capitolato e al progetto generale del servizio, di cui al presente articolo.

Per l'ammissione degli utenti in relazione ai posti vacanti, è obbligo del Concessionario dare la priorità ai residenti del Comune.

ART. 4 PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente con CCNL 31/03/1999 assegnato alla zona cucina è costituito da due unità (cuoca con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e inquadramento in categoria B6 e aiuto cuoca con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in categoria A5) e una dipendente che svolge attività educativa con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in categoria C3, per un totale di tre unità viene trasferito al concessionario per lo svolgimento del servizio asilo nido, attraverso la cessione del contratto in conformità alla previsione dell'articolo 31 D.lgs 165/2001 e s.m. e i.

In particolare, il personale ausiliario svolge le prestazioni di competenza secondo il seguente orario:

- la cuoca e l'aiutocuoca dalle ore 8 alle ore 15,30 per due giorni alla settimana e dalle ore 8 alle ore 15 per tre giorni;

- un educatore dalle ore 7,30 alle ore 14,30, ma attualmente l'educatore usufruisce dell'aspettativa L. 104/1992 per il periodo 1/07/2017 fino al 31/07/2018 con possibilità di proroga fino al 30/06/2019.

Con riferimento alla figura della cuoca la stessa usufruirà del trattamento di quiescenza dal mese di gennaio dell'anno 2020, mentre l'aiuto cuoca nell'aprile dell'anno 2019.

Il personale suddetto dovrà essere sostituito nel caso di assenza al fine di garantire la continuità del servizio.

ART. 5 SERVIZIO PASTI E SERVIZIO PULIZIA

Le fasi del processo produttivo/distributivo sono così distinte:

- a) la preparazione e la porzionatura dei pasti nelle zone cucina e nelle sale da pranzo dei bambini sono di competenza del personale dipendente del comune (cuoca e aiutocuoca);
- b) l'allestimento dei tavoli e somministrazione pasti a cura degli educatori (dipendente comunale e dipendenti del concessionario);
- c) la pulizia dei locali, arredi in uso e di tutte le attrezzature utilizzate (dipendenti del concessionario);
- d) la gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs. n. 155/97 (Hazard-Analysis and Control of Critical Points), è svolta dal professionista in base al contratto con scadenza il 31 luglio 2019.

ART. 6 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO

Il servizio deve essere garantito almeno per n° 47 settimane all'anno di apertura effettiva, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle 16:30 e secondo quanto definito dall'art.15 del regolamento comunale.

Sono fatte salve le proposte che ampliano l'orario di apertura e tali proposte verranno valutate tra i servizi integrativi e migliorativi.

ART. 7 MODALITÀ DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI

L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi che rispettino il vigente regolamento comunale, in base alla graduatoria dei richiedenti che viene formulata e aggiornata dal concessionario, in accordo con il Comune e nel rispetto del vigente regolamento comunale stesso.

In caso di ritiro dei bambini, il concessionario provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini diversamente abili la cui disabilità sia certificata ai sensi della Legge n. 104/92.

I costi aggiuntivi derivanti da tali inserimenti relativi all'assunzione di personale specializzato o per l'acquisto di ausili speciali saranno concordati con il Comune di residenza del minore disabile che provvederà al pagamento della relativa spesa.

ART. 8 PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE

Particolare importanza riveste, nell'organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle attività educative a favore dei minori.

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre-luglio), entro il termine massimo del 30 agosto di ogni anno, il Concessionario predispone per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune.

Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi nel mese di settembre.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra il concedente e il concessionario e tramite una relazione che il Concessionario deve trasmettere per iscritto, entro il 10 agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo al concedente. La relazione deve anche illustrare l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni o/e chiarimenti e ha inoltre la facoltà di chiedere motivatamente delle modifiche.

Il personale preposto, dipendente del Comune, che attuerà il controllo del servizio ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno della struttura dove si svolge il

servizio affidato al Concessionario, oltre al diritto di chiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

ART. 9 RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione del servizio in riferimento all'esercizio economico precedente coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

ART. 10 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E DOTAZIONE DI ARREDI

L'asilo nido ha sede in via Paolina Rubbi n. 26, in Paderno di Ponzano Veneto, la struttura immobiliare è dislocata al piano terra, dotata di giardino, come da planimetria allegata.

Attualmente è dotata di autorizzazione al funzionamento per n. 60 utenti.

La struttura attrezzata viene data in concessione d'uso. Il concessionario si obbliga a proprie spese a completare l'arredo e le attrezzature che risultassero necessarie nonché a sostituire quelle che durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo.

La struttura immobiliare dovrà essere adibita dal concessionario alla gestione del servizio di asilo nido così come descritto nel presente atto e nello schema del contratto. Il Concessionario potrà svolgere nella struttura anche quelle attività innovative e sperimentali, proposte nell'offerta e realizzabili in modo autonomo dal concessionario, allo scopo di migliorare gli aspetti qualitativi ed economici del progetto. Tali attività dovranno essere compatibili con il servizio di asilo nido e con la vocazione tipica della struttura affidata in gestione e non dovranno interferire con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati dal Comune per il servizio principale.

Entro il termine del 01/08/2018 il concessionario deve provvedere a redigere in contraddittorio con gli incaricati del Comune, un verbale di presa visione dello stato di fatto del complesso immobiliare, degli arredi e attrezzature secondo l'inventario del Comune che verrà sottoscritto da entrambe le parti.

La struttura immobiliare e il contenuto della stessa al termine della concessione (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale o decadenza), dovranno essere riconsegnati nello stato in cui si trovavano quando sono stati messi a disposizione. Eventuali migliorie e/o sostituzioni e/o integrazioni, di qualunque genere afferenti ai beni mobili, saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere ad accertare le condizioni di efficienza e di manutenzione della struttura e del contenuto della stessa dati in consegna al concessionario. Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verranno accertate, congiuntamente dal Comune e dal concessionario, in un apposito verbale di riconsegna sulla base dell'esame della documentazione del servizio e di eventuali prove che il Comune riterrà di effettuare, nonché di visite e sopralluoghi alla struttura. Nel caso in cui il concessionario non riconsegna la struttura e il contenuto di questa in buono stato di manutenzione, il Comune inviterà lo stesso a eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione o dalle eventuali somme ancora dovute.

Il Comune potrà accedere e utilizzare i locali dell'asilo nido per iniziative istituzionali e riunioni, in orari di chiusura del servizio al pubblico e previa comunicazione scritta al concessionario.

Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buono stato manutentivo della struttura e per un migliore servizio agli utenti.

ART. 11 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Per l'espletamento del servizio di cui alla presente concessione è richiesto, oltre alla figura del coordinatore interno, l'impiego di otto educatori per lo svolgimento delle attività educative, di cura, igiene e somministrazione pasti e di due persone ausiliarie per la gestione

delle pulizie dei locali, di bidelleria e di lavanderia. Si precisa che dovrà essere sostituito il personale di cucina, una cuoca e una aiutocuoca, con decorrenza rispettivamente dal 31/01/2020 e dal 30/04/2019, come indicato nell'articolo 14.

Il personale del concessionario dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella indicata nel presente capitolato e indicata dalla normativa vigente. Il Concessionario inoltre è tenuto a sostituire il personale in merito al quale il Comune abbia espresso motivato giudizio di inidoneità o inadeguatezza al servizio.

Il personale educativo dovrà rispettare i valori di cui alla Guida alla realizzazione di un Servizio per la prima infanzia della Direzione Regionale per i Servizi Sociali – Servizio Famiglia – Ufficio Servizi Prima Infanzia della Regione del Veneto.

Le educatrici devono essere in possesso di adeguato titolo di studio previsto dalla normativa vigente in materia e avere un'esperienza almeno annuale come educatrici del nido. Il concessionario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del personale in maniera continua. La formazione deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta l'organizzazione del servizio, diventare uno strumento di promozione della qualità. A tal fine il Concessionario deve organizzare la partecipazione a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati, per il servizio concesso, comunicando al Comune, al termine di ogni anno educativo, i corsi attivati e frequentati dal personale impiegato nel servizio.

Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale.

Il coordinatore deve essere sempre reperibile durante l'orario di funzionamento dell'asilo nido e avere un'esperienza maturata nel ruolo di coordinamento di asili nido di almeno cinque anni.

Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale a cui sono attribuiti compiti di indirizzo e di monitoraggio, di promozione e valutazione della qualità del servizio.

Il concessionario deve individuare, come da normativa vigente, un Coordinatore Pedagogico responsabile per l'aspetto gestionale/amministrativo del servizio (incarico che può anche essere attribuito al coordinatore medesimo) che deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni nel ruolo di Coordinatore Pedagogico in un servizio analogo.

Tale incaricato tiene i rapporti con il referente comunale del servizio, a cui deve relazionare sull'andamento del servizio e a cui deve tempestivamente segnalare ogni disfunzione, guasto o necessità di intervento tecnico straordinario.

Tra le sue responsabilità rientrano inoltre:

1. la rilevazione e trasmissione al Comune delle presenze degli utenti e degli operatori;
2. la conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle ricevute di pagamento delle rette a carico delle famiglie.
3. la trasmissione della graduatoria e dell'elenco degli importi delle rette a carico degli utenti;
4. la conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle fatture per le utenze.

Il concessionario, in relazione alla natura del servizio, è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over. Deve inoltre essere garantita l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili.

Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

Il concessionario impiega per il servizio oggetto della concessione persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano idonee fisicamente e non siano soggette a incompatibilità penali.

A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà effettuare le opportune verifiche.

Nel caso di sostituzioni definitive, il concessionario deve assicurare, a sue spese, una compresenza tra la persona uscente e quella entrante di almeno quattro giorni lavorativi.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il concessionario si impegna a:

- informare il Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990);
- assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria (CCNL del comparto EE.LL.) vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.

All'inizio di ogni anno educativo, 10 giorni prima dell'avvio del servizio, il concessionario deve inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale, l'inquadramento contrattuale, il titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio stesso.

Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) all'Amministrazione Comunale.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento e orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio e si dovrà garantire pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.

Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto non fornire fin dal primo giorno di avvio del servizio di asilo nido, un numero sufficiente di educatori, in base agli standard definiti dalla Regione del Veneto e in relazione all'accreditamento del servizio come da D.G.R. 84/2007 allegato A.

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

ART. 12 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata per 3 (tre) anni educativi (2018/19 - 2019/20 - 2020/21), con decorrenza in via presuntiva dal 01.08.2018 fino al 31.07.2021. Il contratto potrà essere prorogato per ulteriori 2 (due) anni educativi (2021/22 - 2022/23).

Durante la vigenza della concessione l'erogazione del servizio di asilo nido si svolge secondo il calendario scolastico approvato dalla Giunta Comunale, fatta salva diversa proposta più estesa da parte del concorrente concessionario, mentre l'assegnazione, gestione e custodia dell'immobile di via Paolina Rubbi n° 26 ove si svolgerà detto servizio sarà senza soluzione di continuità in capo al concessionario.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo avviso al concessionario, senza che lo stesso possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 13 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione per l'intera durata è di **€ 2.168.600,00** Iva esclusa. Tale valore presunto è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

COSTO UTENTE MENSILE - Frequenza full time -	€ 485,00
UTENTI PRESUNTI	60
MESI TEORICI ANNUI PER OGNI UTENTE	11
VALORE PRESUNTO DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DA PARTE DEGLI UTENTI 3+2 ANNI	€ 1.600.500,00
CONTRIBUTO REGIONALE 3+2 ANNI	€ 185.000,00
PROPOSTE INNOVATIVE	€ 7.500,00
CONTRIBUTO COMUNALE TRASFERIMENTO PERSONALE 3+2 ANNI (vedi art. 14 P.E.F.)	€ 25.600,00
CONTRIBUTO COMUNALE FISSO BAMBINI 3+2 ANNI	€ 175.000,00
CONTRIBUTO COMUNALE VARIABILE BAMBINI 3+2 ANNI	€ 175.000,00

I valori indicati sono puramente presunti e calcolati sulla base dell'andamento delle iscrizioni degli ultimi anni educativi.

ART. 14 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il concedente per la corretta allocazione dei rischi da parte del concessionario espone il seguente piano economico finanziario evidenziando in particolare che:

- a) i contratti per la fornitura delle derrate alimentari e prodotti di consumo stipulati con ditte locali verranno ceduti al concessionario previo assenso del contraente ceduto; in egual modo anche il contratto di prestazione professionale riguardante il controllo igienico sanitario e la corretta applicazione del Piano HACCP verrà ceduto al concessionario;
- b) i contratti per le utenze rimangono intestati al Comune;
- c) il contratto di assicurazione infortuni dipendenti del Comune e bambini utenti del servizio è intestato al Comune;
- d) il Comune provvede ad erogare un contributo a copertura del differenziale di spesa riguardante il personale dipendente pubblico ceduto. Tale contributo potrà subire variazione qualora il dipendente rientri in servizio presso il Comune, previo accordo tra le parti concedente, concessionario e parte ceduta.
- e) il Comune provvede ad erogare un contributo in parte in misura fissa relativo a 30 bambini e in parte variabile in relazione al numero dei bambini presenti da 31 e fino a 60.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE
Anni educativi 2018/19 - 2019/20 - 2020/21
(ed eventuale proroga per gli anni 2021/22 - 2022/23)

1. SPESE					
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IN CIFRE				
	1° anno educativo 1 agosto 2018 - 31 luglio 2019	2° anno educativo 1 agosto 2019 - 31 luglio 2020	3° anno educativo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021	4° anno educativo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022	5° anno educativo 1 agosto 2022 - 31 luglio 2023
DERRATE (1): A) Alimentari e Prodotti di Consumo (contratto di fornitura con scadenza 02.08.2019) B) Fornitura di Carne, (contratto con scadenza 31.07.2018)	A) € 23.668,00 B) € 3.261,00	A) € 23.959,50 B) € 3.552,50	A) € 24.253,92 B) € 3.846,92	A) € 24.496,46 B) € 3.885,39	A) € 24.741,42 B) € 3.924,24
HACCP (contratto con scadenza 31.07.2019)	€ 549,67	€ 549,67	€ 549,67	€ 549,67	€ 549,67
MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
COSTO DELLA SICUREZZA	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
UTENZE	€ 23.285,00	€ 23.518,00	€ 23.751,00	€ 23.988,51	€ 24.228,39
MATERIALE DIDATTICO	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
PRODOTTI IGIENICI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00

EVENTUALE SPESA per sostituzione arredi, giochi, tende, biancheria	€ 100,00	€ 100,00	€ 3.000,00	€ 100,00	€ 100,00
POLIZZE ASSICURATIVE Infortuni dipendenti e RCT (contratti con scadenza 30.06.2018)	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
CANONE DI CONCESSIONE	€ 2.500,00	€ 2.525,00	€ 2.550,00	€ 2.575,50	€ 2.601,25
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE (2)	€ 79.285,01 (nove mesi di lavoro ausiliaria A5)	€ 45.950,54 (quiescenza ausiliaria A5 e sei mesi di lavoro ausiliaria B6)	€ 31.831,45 (quiescenza ausiliaria B6)	€ 31.831,45	€ 31.831,45
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE OPERATORE ECONOMICO (otto educatrici + un coordinatore e due ausiliarie) (3)	€ 161.711,77 (tre mesi sostituzione ausiliaria A5)	€ 195.571,64 (sei mesi sostituzione ausiliaria B6)	€ 208.641,73	€ 208.641,73	€ 208.641,73
TOTALE SPESE	€ 305.110,00	€ 306.477,00	€ 309.175,00	€ 306.818,00	€ 307.368,00

2. ENTRATE					
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO IN CIFRE				
	1° anno educativo 1 agosto 2018 - 31 luglio 2019	2° anno educativo 1 agosto 2019 - 31 luglio 2020	3° anno educativo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021	4° anno educativo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022	5° anno educativo 1 agosto 2022 - 31 luglio 2023
RETTE NIDO	€ 320.100,00	€ 320.100,00	€ 320.100,00	€ 320.100,00	€ 320.100,00
PROPOSTE INNOVATIVE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
CONTRIBUTO REGIONALE	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
CONTRIBUTO COMUNALE per trasferimento personale	€ 7.500,00 (tre mesi sostituzione ausiliaria A5)	€ 6.100,00 (sei mesi sostituzione ausiliaria B6)	€ 4.000,00 (quiescenza ausiliaria B6)	€ 4.000,00	€ 4.000,00
CONTRIBUTO COMUNALE per bambini FISSO	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
CONTRIBUTO COMUNALE per bambini VARIABILE in relazione al numero di bambini presenti superiore a 30 e fino a 60 (4)	€106 bambino/16gg presenza mese max € 35.000,00	€106 bambino/16gg presenza mese max € 35.000,00	€106 bambino/16gg presenza mese max € 35.000,00	€106 bambino/16gg presenza mese max € 35.000,00	€106 bambino/16gg presenza mese max € 35.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 436.100,00	€ 434.700,00	€ 432.600,00	€ 432.600,00	€ 432.600,00

- (1) I valori indicati con riferimento alle derrate alimentari (A+B) e alle utenze sono calcolati tenendo conto dell'aumento dell'1% indice ISTAT.
- (2) Spesa anno 2017 del Personale dipendente del comune: € 85.690,17.
- (3) Costo orario del lavoro per lavoratori delle cooperative sociali come da tabella del

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali CCNL del 16/12/2011, per il numero delle ore lavorate.

- (4) Il bambino viene considerato qualora sia presente in struttura con possibilità di frequenza di almeno 16 giorni calendariali al mese.

Dettaglio dei costi del personale dipendente comunale:

Educatore C3	€ 31.831,45	orario 7:30-14:30 (36 ore settimana) <i>In attesa ai sensi legge 104 fino al 31/07/2018 con possibile rinnovo fino al 30/06/2019</i>
Ausiliaria Cuoca B6	€ 28.238,20	orario 8:00-15:00 (2 giorni 15:30 - 36 ore settimana) <i>In servizio fino al 31/01/2020</i>
Ausiliaria Aiuto Cuoca A5	€ 25.620,52	orario 8:00-15:00 (2 giorni 15:30 - 36 ore settimana) <i>In servizio fino al 30/04/2019</i>
Totale spesa personale Educatore	€ 31.831,45	
Totale spesa personale Ausiliario	€ 53.858,72	

Rette differenziate per anno tenute a base di calcolo del prospetto di cui sopra:

anno	retta media base	retta media effettiva	presenza bambini	entrata rette
2015	€ 427,69	€ 398,91	55	€ 241.340,19
2016	€ 435,83	€ 386,30	54	€ 229.461,00
2017	€ 430,48	€ 390,25	47	€ 201.758,48

Nel Regolamento asilo nido dall'11/09/2017 sono state inserite le rette fisse riferite alle fasce di orario di frequenza scelte dalle famiglie. Dal 01/01/2018 sono state mantenute le fasce ISEE e aumentate le rette.

	retta media effettiva	presenza bambini	entrata rette
Entrata rette nel mese di gennaio 2018:	€ 431,39	50	€ 21.569,50

Sono previsti n. 6 (sei) inserimenti tra i mesi di marzo, aprile e maggio 2018.

Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore in quanto l'operatore economico assume il rischio operativo relativo alla gestione del servizio.

ART. 15 IMPORTO A BASE DI GARA

Il costo utente mensile posto a base di gara per la concessione del servizio di gestione asilo nido comunale, secondo quanto definito nel presente capitolato, è di € 485,00 (Iva esclusa). L'importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione (spese del personale, spese per le utenze, materiale d'igiene, materiale didattico, fornitura del pasto, manutenzione ordinaria, spese per assicurazioni, spese per la

sicurezza...). Il costo unitario offerto in sede di gara costituisce il corrispettivo mensile per ciascun bambino.

Con la tariffa richiesta all'utente, il prestatore si intende compensato di qualsiasi sua pretesa nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi fatto salvo quanto previsto dall'art. 14.

ART. 16 CANONE E RIMBORSO UTENZE AL COMUNE

Per la disponibilità dell'immobile di proprietà comunale, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Ponzano Veneto, un **canone annuo per l'uso dell'immobile** determinato in **euro 2.500,00** oltre oneri fiscali se dovuti.

Il canone concessorio annuo come sopra determinato dovrà essere corrisposto al Comune in un'unica rata entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità determinate dal Concedente.

Il canone, a far data dal secondo anno di vigenza della concessione, sarà soggetto annualmente ad adeguamento in base alla variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, considerando la variazione registrata a dicembre dell'anno precedente (qualora non fosse disponibile, si considererà l'ultimo mese disponibile) a quello di rilevazione (mese di aprile).

Inoltre il Concessionario dovrà corrispondere al Comune l'importo economico corrispondente al rimborso di tutte le utenze che il Comune sostiene annualmente per la struttura ospitante l'asilo nido comunale, secondo la ripartizione effettuata dall'Ufficio Economico Finanziario comunale. Tale rimborso economico dovrà essere corrisposto al Comune in un'unica rata entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità determinate dal Concedente.

A titolo puramente informativo si dà atto che per l'anno 2017 l'importo economico per le utenze, ad oggi intestate al Comune, ammonta ad indicativi € 23.285,38 (relativi alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefonia, asporto rifiuti....).

ART. 17 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Il concessionario ha il diritto di gestire il servizio ivi compreso il diritto di ricevere i contributi regionali riconosciuti per tale servizio, nonché eventuali altri finanziamenti specifici previsti dalla vigente normativa. A tal fine si stabilisce che il Comune si impegna a versare detti contributi al concessionario in un'unica soluzione una volta riscossi e limitatamente al periodo della concessione.

Per il primo anno, inteso come periodo compreso tra il 01/08/2018 e dicembre 2018, il contributo annuale verrà riconosciuto nella misura dei cinque/dodicesimi.

Il concessionario ha l'obbligo di impiegare detti contributi per il mantenimento del servizio e/o per attività di eccellenza e/o per l'abbattimento rette per le famiglie, in relazione alle finalità previste dall'assegnazione di detti contributi, concordandone l'utilizzo con il Concedente.

Il concessionario nulla potrà pretendere qualora tali contributi subiscano una riduzione, o un ritardo, oppure addirittura non siano riconosciuti e liquidati, per qualsiasi motivo, al Comune.

Il Comune si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di non erogare detti contributi, anche se ricevuti, qualora il comportamento del concessionario abbia determinato l'applicazione di una penalità a suo carico, così come previsto nel presente capitolato.

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 18 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel bando.

ART. 19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

ART. 20 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà garantire le seguenti attività:

- Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- Attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...);
- Campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- Raccolta delle domande d'iscrizione all'asilo nido con relativa documentazione;
- Predisposizione della graduatoria, congiuntamente al competente referente comunale e secondo i criteri indicati dal regolamento comunale vigente;
- La gestione delle iscrizioni e degli inserimenti all'asilo nido in base alle graduatorie formatesi;
- Programmazione e svolgimento delle attività educative;
- Cura e igiene personale del bambino;
- Presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- La sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- La fornitura di tutto il materiale igienico sanitario destinato ai bambini, compresi pannolini a perdere di primaria qualità;
- Fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi;
- Fornitura della biancheria se necessaria (lenzuolini, coperte, etc...);
- Selezione, formazione, organizzazione del personale;
- Somministrazione e assistenza ai pasti;
- Igiene e pulizia dei locali, ivi compreso tutto il materiale necessario;
- Servizio lavanderia;
- Manutenzione ordinaria dell'immobile, impianti e giardino comprensivo di disinfestazione da insetti;
- Integrazione ed eventuale sostituzione degli arredi, ivi incluse le tende e la biancheria. Tali arredi e attrezzature rimarranno di proprietà del Comune al termine della Concessione;
- Fornitura delle attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;
- Spese relative alle coperture assicurative per l'espletamento del servizio;
- Il concessionario dovrà rimborsare interamente al Comune, a semplice richiesta, tutte le utenze relative all'asilo nido comunale, che rimangono intestate al Comune;
- Gestione rapporti con le famiglie, con gli uffici del Comune, con gli uffici dei Comuni eventualmente convenzionati e con il Comitato Consultivo, come da artt. da 6 a 11 del vigente Regolamento comunale Asilo Nido;
- Calcolo, fatturazione e riscossione delle rette dovute su base mensile in considerazione delle fasce ISEE stabilite dalla giunta secondo la previsione dell'art. 22 del regolamento asilo nido;
- Redazione dello schema riepilogativo degli utenti inseriti all'asilo nido, il tempo di frequenza, la retta applicata e la relativa fascia ISEE d'appartenenza.
- Collaborazione con il Comune per la promozione sul territorio del servizio di asilo nido;
- Gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale sospensione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Comune di residenza;
- Collegamento con le locali Scuole dell'Infanzia anche e soprattutto ai fini di una ottimale continuità didattica tra nido e scuola dell'infanzia;
- Partecipazione al Progetto zerotredici anni del comune di Ponzano Veneto;
- Mantenimento dell'immobile in buono stato manutentivo;
- Osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'uso dei beni di proprietà comunale per lo svolgimento del servizio;
- Avvisare il concedente in merito alla necessità di intervenire, con opere di manutenzione straordinaria, al fine di mantenere il bene in stato da servire all'uso convenuto;
- Realizzazione di servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo del servizio, purché compatibili con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido;
- Attività per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio e della struttura;

- Coordinamento pedagogico: il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia.

Inoltre sono a carico del concessionario:

- la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio;
- l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere agli obblighi informativi o utili per la programmazione del Comune e della Regione del Veneto;
- la comunicazione, entro venti giorni dalla stipula del contratto, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 81/2008, e s.m.i., e del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;
- la redazione del Documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e successive s.m. e i., presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la loro attività e di cui il concessionario è titolare del rapporto di lavoro.

ART. 21 SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

Il personale impiegato dal concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale nonché la tutela della privacy in osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e del codice della deontologia professionale.

Il concessionario, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 è responsabile dei dati in suo possesso riguardanti gli utenti e i loro familiari e pertanto deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati.

ART. 22 DISCIPLINA APPLICATA AI LAVORATORI

Il concessionario si obbliga a impiegare per lo svolgimento del servizio in oggetto un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dall'art. 11 del presente capitolato.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario dovrà osservare, nei confronti di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa. Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:

- a) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
- b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale del personale.

Il concessionario si impegna a svolgere iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche del personale, sostenendone direttamente e interamente i relativi oneri economici.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del personale, nonché dei danni procurati dal personale a terzi e ai beni nel corso dello svolgimento del servizio, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Concessionario riconosce che il Comune risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'operatore economico e il personale dipendente e ceduto.

ART. 23 NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nei luoghi di lavoro.

Nel caso di utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà del Comune, il Comune riconosce l'utilizzo temporaneo degli stessi.

E' in ogni caso vietato che le attrezzature e i macchinari di proprietà del Comune vengano trafugati o portati al di fuori della struttura o dall'area di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati costruiti o per i quali siano stati destinati.

A tal fine, in fase di gara, il concessionario ha facoltà di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro.

Il concessionario dovrà redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze per ogni attività che coinvolge altri lavoratori, che svolgono temporaneamente le loro attività nella struttura (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni).

Il concessionario dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza qualora ricorrano terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti che sia conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.

A tal fine il concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza, dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

ART. 24 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Spetta al Comune:

- mettere a disposizione del concessionario, mediante la corresponsione di un canone di locazione, i locali dell'asilo nido situati in via Paolina Rubbi n° 26, come da planimetria allegata;
- indicare al concessionario il Responsabile referente per il controllo di qualità della gestione del servizio;
- la titolarità dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio;
- la manutenzione straordinaria della struttura;
- la determinazione delle rette a carico delle famiglie utenti del servizio, secondo i criteri definiti dal Regolamento comunale e secondo gli importi definiti dalla Giunta Comunale.

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

ART. 25 – FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La concessione del servizio è finanziata mediante:

- a) riscossione diretta da parte del concessionario delle rette dell'utenza stabilite in base alle fasce di frequenza e in base alle fasce ISEE d'appartenenza stabilite dalla Giunta comunale;
- b) versamento da parte del Comune del finanziamento regionale;
- c) erogazione dei contributi fisso e variabile da parte del Comune di Ponzano Veneto.

ART. 26 CORRISPETTIVO

Spetta al concessionario il diritto di gestire il servizio introitando il corrispettivo mensile, per utente inserito al nido, in base all'esito della gara accompagnato dalla erogazione del contributo fisso e del contributo variabile da parte del Comune correlato alla determinazione delle rette stabilite annualmente dalla Giunta comunale per i propri residenti e per i non residenti.

Eventuali servizi integrativi del servizio nido (a titolo esemplificativo: apertura in orari e giorni non previsti dal presente capitolato – sabato e domenica – agosto), verranno tariffati direttamente dal concessionario che introiterà le rette interamente dagli utenti.

L'erogazione del contributo fisso e del contributo variabile a carico del Comune avverrà su presentazione di fattura mensile, entro 30 giorni dal relativo ricevimento, previa esibizione documentale riguardante il monitoraggio delle presenze.

Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

ART. 27 REVISIONE PREZZO

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per il primo anno di efficacia del contratto, potendo successivamente, a richiesta documentata del concessionario, essere soggetto a revisione periodica annuale in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni anno (disponibile ad agosto).

TITOLO VI: RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

ART. 28 RESPONSABILITA'

Il concessionario gestisce il servizio di asilo nido con annessa struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che quindi derivassero a persone e a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico del Concessionario. Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente trattenendo l'importo della spesa eventualmente sostenuta dalla cauzione.

Sarà obbligo del Concessionario adottare tutte le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

ART. 29 ASSICURAZIONI

In relazione a quanto disposto in particolare dall'art. 28 del presente capitolato, il concessionario dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

- a) una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione per qualsiasi danno che possa essere arrecato ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio, etc., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerato da responsabilità il Comune.

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione di che trattasi, oppure potrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purché tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo, e sia destinata appositamente alla concessione del servizio.

Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore a: € 5.000.000,00 per ogni sinistro ma con il limite di euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di € 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

- b) una polizza assicurativa a copertura del rischio cagionati a beni mobili e immobili per tutta la durata della concessione.

In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

Il Concessionario si impegna a presentare al Comune, a seguito della concessione del servizio, le polizze assicurative richieste prima dell'avvio del servizio.

TITOLO VII: ALTRE CLAUSOLE

ART. 30 PENALITÀ

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato o nel progetto offerta presentato dal Concessionario, il Comune applicherà le seguenti penalità:

1	€ 1.000,00	Per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza
2	€ 1.000,00	Per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard
3	€ 2.000,00	In caso di mancato rispetto dell'orario o del calendario di servizio
4	€ 1.000,00	Per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie
5	€ 200,00	Per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione ed igiene degli ambienti
6	€ 500,00	Per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani
7	€ 2.000,00	Per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti
8	€ 5.000,00	Per ogni infrazione commessa dal personale del Concessionario dolosamente da cui possa derivare danni agli utenti del servizio affidato o a terzi

Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione che dovrà essere in tal caso integrata.

Per l'applicazione delle penali il Comune adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni del Concessionario;
- la decisione definitiva verrà assunta dal concedente;

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

Il Comune potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni ulteriori conseguenti ai sopra esposti inadempimenti.

ART. 31 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si prevede l'inserimento nel contratto di concessione dei servizi educativi e ausiliari dell'asilo nido della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile nei seguenti casi:

- a) sospensione dell'erogazione dei servizi per cause imputabili al concessionario;
- b) mancata sostituzione del personale educativo o ausiliario reiterata per almeno tre volte;
- c) violazione delle norme di sanificazione e igiene degli ambienti reiterata per almeno tre volte.

Nei casi suddetti la dichiarazione da parte dell'ente di avvalersi della clausola produce la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 32 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Concessionario, di subconcedere a terzi in tutto o in parte il servizio oggetto della concessione o cedere il contratto di concessione del servizio. La violazione del suddetto divieto comporta la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Non sono soggette ad autorizzazione la stipula di convenzioni per l'attività di tirocinanti e per attività con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alla mission del servizio, ma sono oggetto di preventiva comunicazione al concedente.

ART. 33 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta presentata dal concorrente deve essere accompagnata da una cauzione o fidejussione provvisoria pari al 2% del valore presunto della concessione, nelle modalità indicate dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e i., la quale verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Concessionario.

Qualora l'aggiudicatario non provveda alla stipulazione del contratto, non potrà avanzare alcun diritto al recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario deve altresì costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al 10% del valore contrattuale della concessione, al netto dell'I.V.A., ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, il concessionario avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'aggiudicazione della concessione e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 34 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 35 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto uno dei motivi di esclusione dell'operatore economico di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, comportando la risoluzione del contratto.

ART. 36 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza appartiene al Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, c. 1 lett. c, del d. lgs. 104/2010 e s. m. e i.

ART. 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che:

- tutti i dati forniti dai partecipanti alla procedura di gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ponzano Veneto.

ART. 38 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva, deposito delle eventuali spese contrattuali e stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.

Qualora il Concessionario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della cauzione definitiva e alla

stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatto salvo il risarcimento del danno.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione nei confronti dell'operatore economico secondo classificato.

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico del Concessionario.

ART. 39 RICHIAMO ALLA LEX SPECIALIS DI GARA E ALLA NORMATIVA VIGENTE.

Il servizio è regolato dalla lex specialis di gara e cioè dal presente capitolato speciale e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Decreto D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.

ALLEGATO: Planimetria asilo nido comunale di Via Paolina Rubbi n° 26 a Ponzano Veneto.

Catasto Fabbricati

Protocollo n.: TV0225879
Codice di Riscatto: 00024A6P6
Operatore: LBRFNC
Presenza allegati:
Allegato.pdf (DDT)

Comune di PONZANO VENETO (Codice: D5CP)

Data n.: 1 di 1

Unità a destinazione ordinaria n.: 2

Unità in variazione n.: -

Tipo Mappale n.: 217219/2012

Unità a dest.speciale e particolare n.: -

Unità in costituzione n.: 3

Beni Comuni non Censibili n.: 1

Unità in soppressione n.: 1

Motivo della variazione: AMPLIAMENTO, DIVERSA DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI

UNITA' IMMOBILIARI

Identificativo catastale							Dati di classamento proposti					
Prog.	Op.	Sez.UR.	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	ZC	Cat.	Cl.	Cons.	Sup.Cat.	Rendita
1	S	B	8	1795								
2	C	B	8	1795	- 3	VIA PAOLINA RUBBI n. 26, p. T	U	B05	02	2165	705	2.348,07
3	C	B	8	1795	2	VIA PAOLINA RUBBI n. 26, p. T	U	C02	02	15	17	30,99
4	C	B	8	1795	1	VIA PAOLINA RUBBI p. T						0,00

ELABORATO PLANIMETRICO

compilato da:
 ivato ilan
 scritto all'albo:
 ngegneri
 rov. Treviso

N. 2142

mune di Ponzano Veneto
 zione: B Foglio: 8

Particella: 1795

Protocollo n.

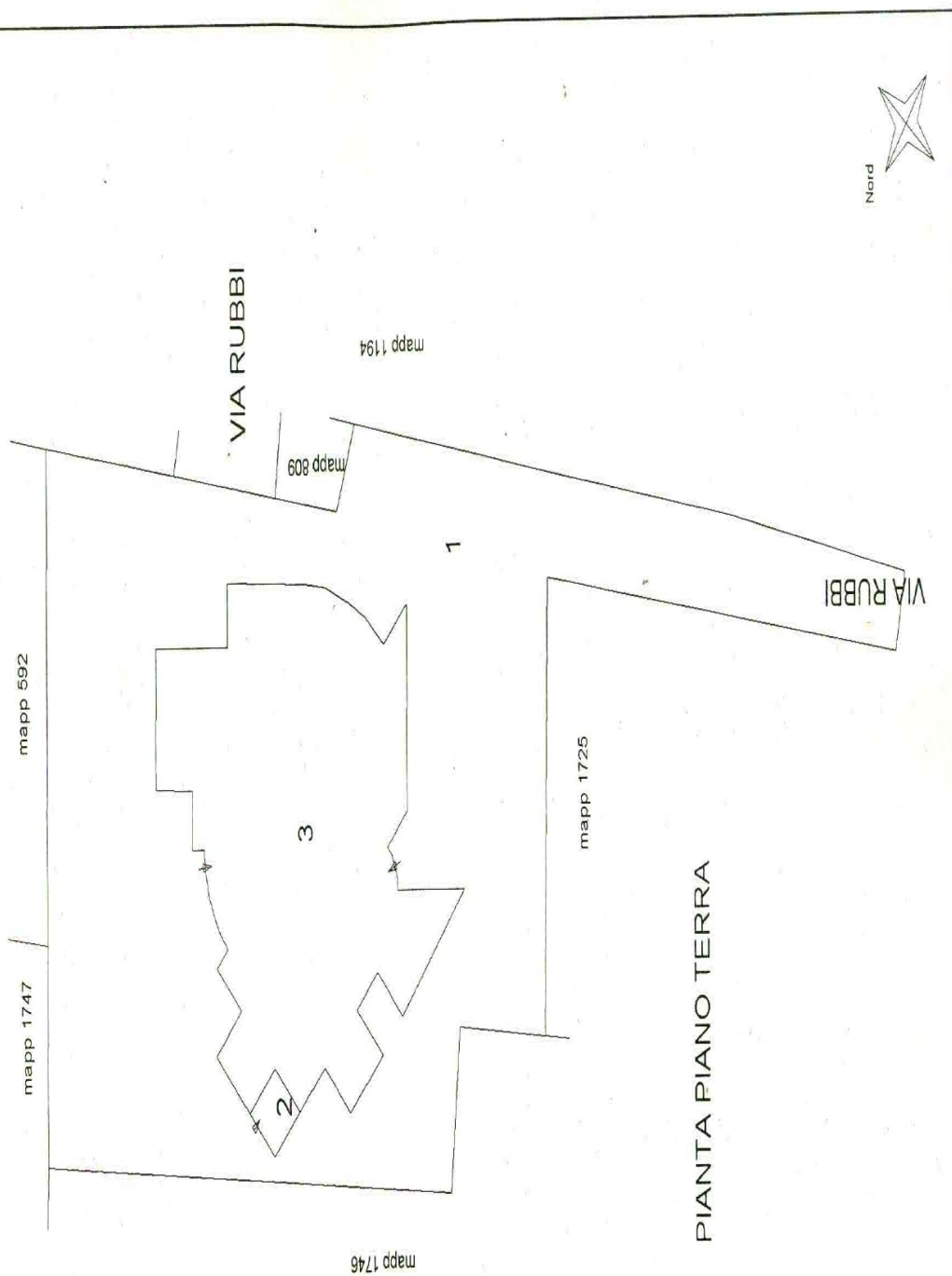
Tipo Mappale n. 217219

del

del 04/10/2012

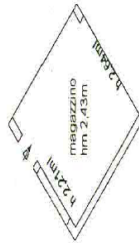
mostrazione grafica dei subalterni

Scala 1 : 500

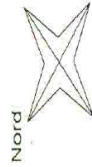


**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Trevise**

Denominazione protocollo n. Planimetria di u.i.u. in Comune di Ponzano Veneto Via Paolina Rubbi		del civ. 26
Identificativi Catastali: Sezione: B Foglio: 8 Particella: 1795 Subalterno: 2	Compilata da: Pivato Ilan Iscritto all'albo: Ingegneri Prov. Treviso	
beda n. 1 Scala 1:200		N. 2142



PIANTA PIANO TERRA



**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso**

Planimetria di u.i.u. in Comune di Ponzano Veneto
Via Paolina Rubbi

civ. 26

Identificativi Catastali:

Sezione: B

Foglio: 8

Particella: 1795

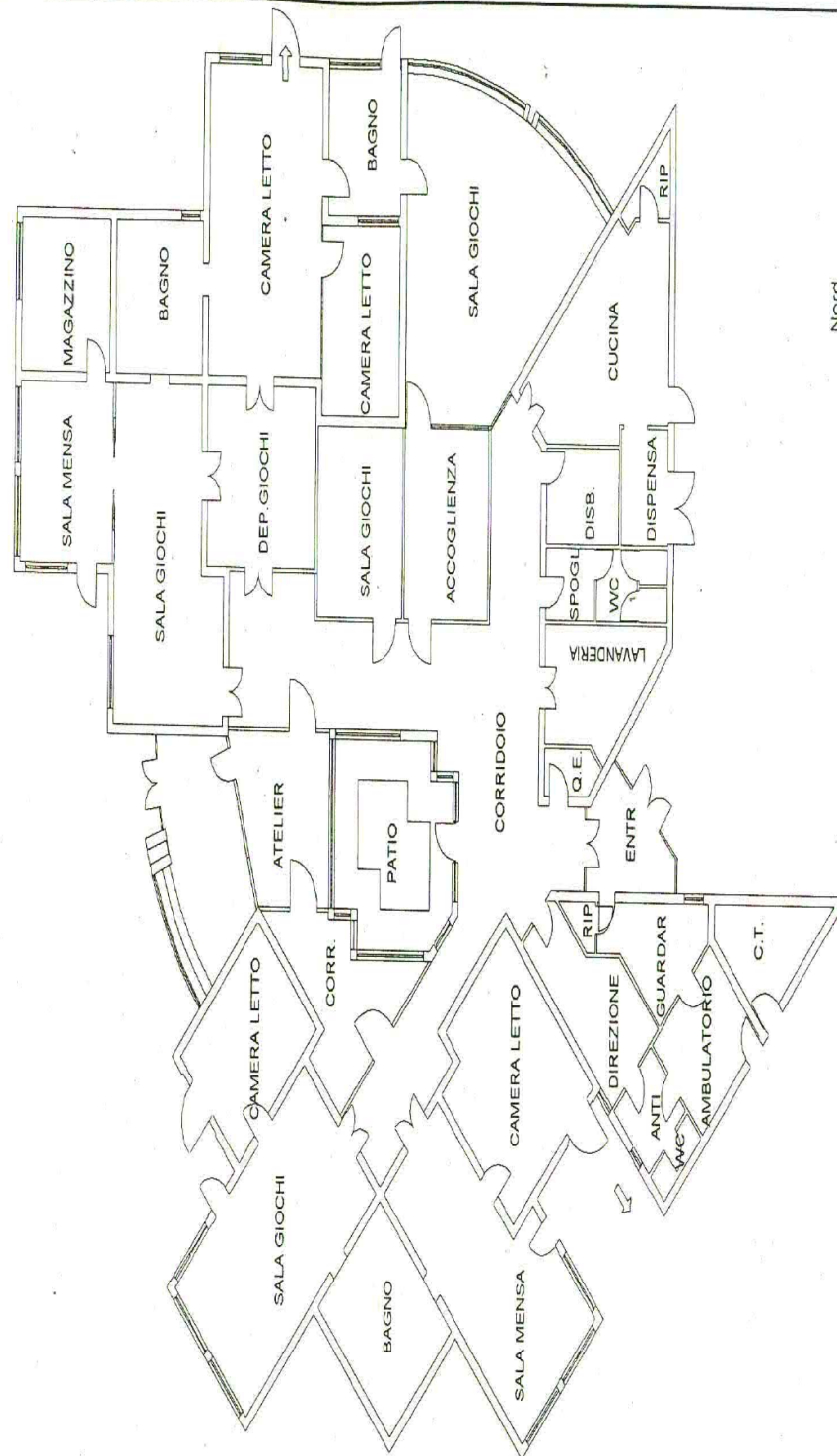
Subalterno: 3

Compilata da:
Pivato Ilan
Isoritto all'albo:
Ingegneri

Prov. Treviso

N. 2142

Scala 1:200



PIANTA PIANO TERRA H 3,00m

ACQUISIZIONE DATI METRICI - CALCOLO DELLE SUPERFICI CATASTALI

Unità immobiliare n. 2					
Sezione: B	Foglio: 8	Particella: 1795	Subalterno: 3		
Tipologia Ambiente	Altezza < 150 cm	Tipologia Ambiente	Altezza < 150 cm	Tipologia Ambiente	Altezza < 150 cm
B	Superficie 30	D	Superficie 31	A	Superficie 687

Unità immobiliare n. 3					
Sezione: B	Foglio: 8	Particella: 1795	Subalterno: 2		
Tipologia Ambiente	Altezza < 150 cm	Tipologia Ambiente	Altezza < 150 cm	Tipologia Ambiente	Altezza < 150 cm
A1	Superficie 17		Superficie		Superficie

LEGENDA - Decodifica Tipologie di Ambiente previsti:

- A - Vani aventi funzione principale / accessori a diretto servizio dei principali. Per le categorie C/1 e C/6 i vani aventi funzione principale saranno indicati con A1, i vani accessori a diretto servizio con A2
- B - Vani accessori a indiretto servizio della tipologia A qualora comunicanti
- C - Vani accessori a indiretto servizio della tipologia A qualora non comunicanti
- D - Balconi, terrazzi e simili comunicanti con i vani della tipologia A
- E - Balconi, terrazzi e simili non comunicanti con i vani della tipologia A
- F - Aree scoperte o assimilabili

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA
ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Elenco Subalterni

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Tipo mappale	del:
PONZANO VENETO	B	8	1795	n. 217219	04/10/2012
Sub. UBICAZIONE via/piazza	n° ci	Piani	Scala	Int.	DESCRIZIONE
via paolina rubbi		T			SCUOLA SOPPRESSA E SOSTITUITA CON SUB 1-2-3 PER AMPLIAMENTO BENE COMUNE NON CENSIBILE AI SUB 2 E 3 AREA SCOPERTA DI MQ 2091 MAGAZZINO SCUOLA
1 via paolina rubbi		T			
2 via paolina rubbi	26	T			
3 via paolina rubbi	26	T			
Protocollo	data				

Ing. PIVATO ILAN

L TECNICO

ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO n. 2142

Codice Fiscale: PVTLNI72T10C957B



00024A6P6
P. 000 4 00 1

PVTLNI72T10C957B 15/10/12:09:20.07
n. 0 0 0

